



Comune di San Miniato

Provincia di Pisa

REGOLAMENTO COMUNALE PER LO SVOLGIMENTO DELLA MOSTRA MERCATO NAZIONALE DEL TARTUFO BIANCO DI SAN MINIATO

**Approvato con D.C.C n. 68 del 17.10.2016, modificato con D.C.C. n. 34 del
26.06.2017**

In vigore dal 28.07.2017

Indice

Art. 1 - Oggetto del regolamento	3
Art. 2 - Soggetto organizzatore e scopi della manifestazione	3
Art. 3 - Soggetti ammessi	3
Art. 4 - Domanda di ammissione alla Mostra	4
Art. 5 - Assegnazione degli stand e degli spazi espositivi.....	4
Art. 6 – Attuazione del Regolamento	4
Art. 7 - Occupazione del suolo pubblico	5
Art. 8 - Attività temporanea di somministrazione alimenti e bevande.....	5
Art. 9 - Attività commerciali temporanee in aree e fondi privati.....	5
Art. 10 - Pubblicità nella Mostra	6
Art. 11 – Sicurezza	6
Art. 12 - Sanzioni.....	7
Art.13 - Normativa di riferimento	7
Art. 14 - Tutela della Privacy	7
Art. 15 – Applicazione del Regolamento	7

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Il Presente Regolamento disciplina le modalità di svolgimento della **Mostra Mercato Nazionale del Tartufo Bianco di San Miniato**, in seguito denominata **Mostra**, che si tiene nel Centro Storico della Città di San Miniato, sia all'interno di strutture e stand messi a disposizione degli espositori, sia in spazi ed aree pubbliche/private disponibili per l'utilizzo.

Art. 2 - Soggetto organizzatore e scopi della manifestazione

La Mostra è organizzata dalla **Fondazione San Miniato Promozione** con sede in San Miniato, Piazza del Popolo n.1, in seguito denominata **Fondazione**, con il sostegno del Comune di San Miniato ed eventualmente di altri soggetti pubblici e/o privati, e si tiene gli ultimi 3 fine settimana del mese di novembre, con possibilità di estensione al 1° fine settimana del mese di dicembre. La Fondazione si riserva il diritto di modificare date e luoghi di svolgimento della Mostra, dandone ampia e tempestiva informazione, senza che ciò comporti alcun obbligo di indennizzo verso terzi.

Scopo della Mostra è la valorizzazione del tartufo bianco e del territorio di San Miniato.

La Mostra si svolge nelle vie e piazze del Centro Storico, dove vengono installate tensostrutture e stand in base ad un progetto curato dalla Fondazione, in armonia con le caratteristiche di pregio della città ed in accordo con l'Amministrazione Comunale.

La Mostra coinvolge anche gli operatori di tutte le attività commerciali, artigianali e di servizio presenti nel tessuto cittadino, che pertanto sono tenuti a rispettarne gli scopi e le finalità.

Art. 3 - Soggetti ammessi

La Mostra è riservata ad operatori economici appartenenti alle seguenti categorie:

- commercianti all'ingrosso/dettaglio in possesso di titolo abilitativo per la vendita in sede fissa e/o su area pubblica e titolari di imprese del settore somministrazione alimenti e bevande;
- artigiani iscritti al Registro Imprese della Camera di Commercio;
- imprenditori agricoli e aziende agricole.

Sono ammessi altresì:

- Associazioni ed Enti senza scopo di lucro che potranno allestire propri spazi/stand anche per la preparazione e somministrazione di alimenti e bevande, allo scopo di raccogliere fondi per le loro iniziative, offrendo il servizio di ristoro per i visitatori della Mostra;
- soggetti privati non professionali (solo nel caso che esponano e vendano articoli di loro produzione);
- collezionisti/hobbisti.

Le categorie merceologiche ammesse alla Mostra sono le seguenti:

- all'interno delle strutture espositive allestite dalla Fondazione (tensostrutture, tendoni, gazebi, stand): tartufi e prodotti derivati, prodotti enogastronomici del territorio e regionali/nazionali (carni, salumi, formaggi, cereali e legumi, oli e olive, vini e liquori, prodotti del bosco, miele, pasticceria e cioccolateria di produzione tipica artigianale, prodotti artigianali da forno);
- nelle altre aree assegnate dalla Fondazione: prodotti alimentari e non alimentari di produzione artigianale ed altri articoli a giudizio dell'Organizzazione.

La Fondazione seleziona gli espositori attraverso bandi ed in base al proprio regolamento.

Su tutti gli spazi assegnati dalla Fondazione per la Mostra gli espositori possono essere ammessi solo a suo giudizio.

Art. 4 - Domanda di ammissione alla Mostra

La domanda di partecipazione alla Mostra deve essere presentata al soggetto organizzatore della Mostra sull'apposito modello messo a disposizione dalla Fondazione, compilata in tutte le sue parti e sottoscritta dal richiedente allegando fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità.

Con la firma apposta sulla domanda di ammissione, il richiedente si obbliga all'accettazione integrale del presente regolamento e delle eventuali prescrizioni che potrebbero essere emanate in funzione delle esigenze organizzative della Mostra.

Al fine di consentirne l'esame da parte della Commissione di cui al successivo art.6, le domande devono essere presentate entro 15 giorni dall'inizio della manifestazione, anche nel caso che si riferiscano ad una partecipazione parziale alla manifestazione.

Art. 5 - Assegnazione degli stand e degli spazi espositivi

L'assegnazione degli stand è di esclusiva e discrezionale competenza della Fondazione, in conformità all'allestimento generale della manifestazione stabilito a suo insindacabile giudizio, in base ai posti disponibili per le diverse categorie.

Per tutto quello che riguarda l'assegnazione degli stand/spazi espositivi, il pagamento del corrispettivo, l'eventuale rinuncia, la riconsegna, la sorveglianza e quant'altro connesso alla loro gestione e utilizzo, si fa riferimento alle specifiche procedure stabilite dalla Fondazione.

Art. 6 – Attuazione del Regolamento

Al fine di garantire l'attuazione del presente Regolamento, è istituita una commissione mista tra il Comune e la Fondazione. Della Commissione fanno parte:

- 1 – Il Sindaco o suo delegato, che la presiede;
- 2 – I responsabili dei servizi Suap e Polizia Municipale o loro delegati;
- 3 – il Presidente di San Miniato Promozione o suo delegato;

La Commissione è istituita con delibera della Giunta Comunale.

Art. 7 - Occupazione del suolo pubblico

L'Amministrazione Comunale assegna alla Fondazione tutte le aree del Centro Storico necessarie all'organizzazione della manifestazione, a seguito del pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico e della tassa rifiuti.

Ciò premesso, l'occupazione del suolo pubblico in tutta l'area del Centro Storico durante il periodo della Mostra con attività di carattere commerciale e/o espositivo, è di competenza della Fondazione che ne stabilirà, previo parere della Commissione ex art.6, l'ammissibilità, le modalità di assegnazione degli stand e degli spazi messi a disposizione e le relative tariffe.

Le suddette procedure si applicano anche ai titolari di esercizi commerciali e di somministrazione alimenti e bevande che volessero occupare ed attrezzare gli spazi esterni attigui ai loro locali, per svolgere esclusivamente la propria attività.

E' tassativamente vietata la cessione, anche a titolo gratuito, totale o parziale, delle aree pubbliche assegnate.

Art. 8 - Attività temporanea di somministrazione alimenti e bevande

Durante il periodo della Mostra può essere svolta l'attività di preparazione e somministrazione alimenti e bevande, effettuata in strutture temporanee appositamente allestite, a condizione che:

- sia effettuata da Associazioni senza scopo di lucro o da imprese commerciali attive nel settore della somministrazione;
- sia limitata ai giorni e ai luoghi della manifestazione;
- il richiedente sia in possesso del requisito professionale per la somministrazione alimenti e bevande (in caso di impresa, mentre non si richiede il requisito per le Associazioni).
- sia presentata preventivamente la SCIA di somministrazione temporanea, contenente anche la notifica sanitaria di cui al Reg 852/2004 e D.P.G.R.40/2006, e siano rispettati i requisiti igienico sanitari previsti dall'art.22 del Regolamento Comunale di Igiene alimenti e bevande.

Art. 9 - Attività commerciali temporanee in aree e fondi privati.

Chi volesse aprire una attività commerciale di vendita e/o di somministrazione alimenti e bevande in locali privati durante il periodo della Mostra, è tenuto ad osservare le stesse normative previste dal Codice del Commercio e dalle altre disposizioni di legge per attività non temporanee, presentando quindi la prevista Segnalazione Certificata Inizio di Attività-SCIA al Servizio SUAP del Comune, con l'obbligo di comunicarne la cessazione al termine della manifestazione. In particolare, dovrà essere rispettata la destinazione d'uso commerciale del locale e le normative igienico sanitarie specificatamente previste per l'attività.

I proprietari di aree, resedi e spazi privati all'aperto, ai quali si accede da vie e piazze pubbliche, possono metterli a disposizione dei partecipanti alla Mostra a condizione che ne concordino l'utilizzo con la Fondazione.

Le attività temporanee di cui al presente articolo e quelle temporanee di somministrazione indicate al precedente art.8, sono tenute a corrispondere la tassa giornaliera per il servizio di raccolta dei rifiuti, come previsto dall'art.10 del vigente Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti-TA.RI.

Art. 10 - Pubblicità nella Mostra

Prima di iniziare qualsiasi tipo di pubblicità all'interno della Mostra, indipendentemente dal soggetto che dispone del mezzo pubblicitario attraverso il quale il messaggio viene diffuso, la Fondazione è tenuta a presentare al Comune apposita dichiarazione cumulativa nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati, con il conseguente pagamento dell'imposta.

La gestione di tutte le forme pubblicitarie che si effettuano all'interno della Mostra è di competenza della Fondazione che ne approva i contenuti e ne autorizza la diffusione, riscuotendo la relativa tariffa, previo parere della Commissione ex art.6.

Gli uffici preposti alla riscossione della tassa sulla pubblicità dovranno coordinarsi con la Fondazione per rendere operante il controllo di cui al comma precedente.

La cartellonistica collocata nel Centro Storico per segnalare esercizi commerciali, punti ristoro e manifestazioni collaterali dovrà avere caratteristiche uniformi ed essere concordata con la Fondazione.

Art. 11 - Sicurezza

Gli espositori sono responsabili, all'interno del loro stand, dell'osservanza della normativa in materia di sicurezza.

Le modalità di gestione ai fini della sicurezza delle fasi di montaggio e smontaggio degli allestimenti sono regolamentate dal D.M.22.07.2014 (Decreto Palchi).

Il materiale impiegato per l'allestimento degli spazi espositivi dovrà essere ignifugo. In particolare, è vietato detenere gas in bombole GPL nell'ambito del singolo stand, banco o auto-negozio in quantitativi superiori a 75 Kg. Si applicano in ogni caso le norme previste dalla circolare prot.3794 del 12.03.2014 del Comando Generale del Corpo dei Vigili del Fuoco.

La Fondazione non risponde di danni a persone e/o cose che si dovessero verificare sul suolo pubblico e all'interno di aree, resedi e spazi privati, messi a disposizione dai proprietari ai sensi dei precedenti articoli. Tutti gli espositori devono prendere visione del Piano della Sicurezza redatto dai tecnici incaricati dalla Fondazione e ad esso attenersi scrupolosamente.

Art. 12 - Sanzioni

In caso di violazioni alle norme del presente regolamento, si applicano le sanzioni previste dal Capo XIV Sezione III della L.R.T.28/2005 "Codice del Commercio" per le violazioni specifiche in materia di commercio e, per le violazioni residuali, quelle previste dal vigente Regolamento Comunale di Polizia Urbana.

Art.13 - Normativa di riferimento

L'esercizio dell'attività commerciale nell'ambito della Mostra è disciplinato dal presente regolamento, in quanto applicabile, ed in generale dalla vigente normativa prevista per il settore commerciale, con particolare riferimento alla L.R.T.28/2005 e s.m.i. "Codice del Commercio" e alle norme previste per la preparazione, somministrazione e vendita di prodotti alimentari, di cui al Regolamento CE 852/2004 e al "Regolamento Comunale di Igiene in materia di Alimenti e Bevande" approvato con D.C.C. n.102/2014.

Art. 14 - Tutela della Privacy

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. i dati anagrafici degli espositori sono inseriti nella banca dati della segreteria della Mostra e vengono utilizzati a fini amministrativi e per gli adempimenti di Legge. L'interessato potrà esercitare i diritti di cui all'art.7 del citato Decreto rivolgendosi alla Fondazione.

La Fondazione si riserva il diritto di riprodurre vedute d'insieme o in dettaglio della Mostra, con espressa rinuncia da parte dell'espositore ad ogni diritto d'autore.

Art. 15 – Applicazione del Regolamento

L'applicazione del presente Regolamento, che entra in vigore dopo l'approvazione del Consiglio Comunale e il conseguente iter di pubblicazione, avviene in stretta collaborazione fra la Fondazione e gli uffici comunali preposti, ai quali la stessa potrà segnalare eventuali violazioni. In particolare, il Comando Polizia Municipale e gli altri Organi di Vigilanza ne cureranno l'osservanza, applicando, in caso di violazioni, le sanzioni indicate al precedente articolo 12.
